

N. [] Not. Reato

N. [] R. Gen. Dib.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

- | | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 1) Dott. Ugo | Bassi | Presidente rel. |
| 2) Dott. Maria Luisa | Alessio | Giudice |
| 3) Dott. Paola | Buccarella | Giudice Onoraria |
| 4) Dott. Massimo | Lattanzio | Giudice Onorario |

Con la presenza della dr.ssa Carla Spagnuolo, Sost., Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del cancelliere dott.ssa Nicoletta Cosola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale dibattimentale

CONTRO

[] nato a [] ivi residente al []
[], libero-assente, difeso di fiducia dall'avv. Simona Aduasio.

N. [] Reg. Sent.

Depositata in Cancelleria

il 16 - 11 - 17

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Nicoletta Cosola)

Comunicazione al P.G.

Il _____

Estratto Contumaciale notificato

Il _____

a _____

Il _____

a _____

Prodotta impugnazione

Il _____

da _____

Il _____

da _____

Divenuta irrevocabile

Il _____

per _____

Il _____

per _____

Il Cancelliere

Estratto al P.M. per esecuzione

Il _____

Registro Recupero Crediti

N. _____

Scheda Casellario redatta

Il _____

per _____

Il _____

per _____

Comunicazione Questura

Il _____

Il Cancelliere

IMPUTATO

Per il reato di cui agli artt. 648 c.p. perché, consapevole della provenienza delittuosa, deteneva un portafogli marca Adidas, la carta di identità intestata a [REDACTED], e una tessera Cotrap, denunciati e rubati il 10/3/2015 e rubati il 9/3/2015.

Acc.to in [REDACTED] il 30/10/2015.

All'odierna udienza dibattimentale le parti hanno così concluso:

- Il P.M., chiede concedersi il perdono giudiziale.
- Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione, e in subordine, concedersi l'irrilevanza del fatto e, in estremo subordine, il minimo della pena con tutti i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento penale ha avuto inizio il 30.10.2015, a seguito di una perquisizione personale eseguita dai Carabinieri di [redacted] nei confronti di [redacted]. Infatti, durante un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, alle ore 15:10, i militari avevano fermato e controllato il [redacted], che stava circolando a bordo di una bicicletta. Perquisito, all'interno del borsello erano stati trovati un mazzo di chiavi, un tritaerba che emanava odore di marijuana e un pezzetto di hashish.

La perquisizione era stata estesa all'abitazione del [redacted], in cui erano presenti anche il padre e la madre dello stesso, e ad un locale, le cui chiavi erano state trovate nel borsello del minore. Presso l'abitazione del [redacted] non era stato trovato nulla, mentre nel locale, all'interno di un secchio che si trovava in un armadio, era stato rinvenuto un portafogli di marca ADIDAS con all'interno il documento d'identità e la tessera COTRAP di tale [redacted]. Tali oggetti erano provento di un furto denunciato dallo stesso [redacted] ai CC di [redacted] il 10.3.2015.

A carico di [redacted] si apriva così un procedimento penale per il reato di ricettazione.

Nell'udienza dibattimentale del 30.5.2017, [redacted], maresciallo dei Carabinieri in servizio a [redacted], ascoltato in qualità di teste, ha dichiarato di avere proceduto, insieme con il Comandante della Stazione [redacted], alla perquisizione dell'abitazione dell'imputato e del locale all'interno del quale erano stati rinvenuti il portafogli, il documento d'identità di tale [redacted] e la tessera COTRAP di quest'ultimo. Le chiavi del locale erano state trovate nell'abitazione dove l'imputato viveva con i genitori ed era stato individuato grazie proprio al [redacted], il quale li aveva accompagnati.

Il teste [redacted], ascoltato il 3.10.2017, ha dichiarato che la chiave con la quale il locale era stato aperto era stata trovata nel mazzo detenuto dall'imputato nel suo borsello e che, all'interno di quel vano, erano state trovate delle biciclette e degli attrezzi agricoli. A seguito delle domande della difesa, ha ribadito di avere trovato la chiave nel mazzo nella disponibilità dell'imputato e di non avere fatto alcun accertamento su chi avesse la disponibilità di quel deposito, perché nessuno aveva prospettato che esso fosse usato anche da persone diverse dal ragazzo.

L'attività istruttoria svolta permette di ritenere provato che l'imputato avesse la disponibilità della chiave del locale, atteso che, come emerge dal verbale di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni del teste [redacted], essa era stata trovata in un mazzo di chiavi rinvenuto nel borsello del minore. All'interno di quel locale, erano stati trovati il portafogli, la carta d'identità ed una tessera COTRAP denunciate

rubate da [redacted] qualche mese prima. Non vi è prova certa, però, che quel deposito fosse nell'esclusiva disponibilità dell'imputato. Infatti, il teste [redacted] ha dichiarato di avere saputo dai genitori e dal minore che quel locale fosse in uso a loro, come, d'altronde, si legge nel verbale di perquisizione e sequestro del 30.10.2015: "...oltre che ad un locale a loro in uso". Né il teste [redacted] ha svolto specifici accertamenti sul punto. Dunque, il possesso della chiave del locale non è, da solo, sufficiente a ritenere che l'imputato avesse l'esclusiva disponibilità del locale, tenuto conto del riferimento, contenuto nel verbale di perquisizione e nella deposizione del teste [redacted], all'utilizzo di quell'immobile da parte di tutti i componenti della famiglia. Gli indizi raccolti, allora, consentono di provare che l'imputato avesse la disponibilità dell'immobile ma non concordano sul fatto che quella disponibilità fosse esclusiva e che, dunque, l'imputato avesse la piena disponibilità, detenesse tutto quello che in esso vi era, compresi i beni di provenienza delittuosa.

Pertanto, l'imputato va assolto dal delitto ascrittogli perché non vi è prova sufficiente che egli lo abbia commesso.

Infine, il carico di lavoro gravante sull'ufficio ha giustificato la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale per i Minorenni di Bari, applicato l'art 530 c.p.p.,

assolve

[redacted] dal delitto a lui ascritto perché l'imputato non lo ha commesso.

Fissa

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bari, 3 ottobre 2017.

Il Presidente estensore
(Dott. Ugo Bassi)

Depositato in Cancelleria
Bari, li 16.11.17

Il Funzionario Giudiziario
(dr. Pasqua Sansonetti)



La presente motivazione è stata estesa in collaborazione con il tirocinante dott. Gaetano Carlucci.